



DISPOSIZIONI OPERATIVE  
E DI GESTIONE  
DEL NUOVO SISTEMA  
INFORMATIVO REGIONALE  
TURISTICO  
- SIRT -

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 18  
“Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo”

## INDICE

## PREMESSA

- a) *L'evoluzione del SIRT*
- b) *La rilevazione statistica dei dati di settore da parte dell'ISTAT e degli organi intermedi*
- c) *Le normative e i provvedimenti regionali disciplinanti l'attività del SIRT*

1. FUNZIONI PREVISTE E SOGGETTI COMPETENTI

- 1.1 *La struttura regionale competente per il turismo*
- 1.2 *La struttura regionale competente in materia di Sistema Statistico Regionale*
- 1.3 *La struttura regionale competente per il Sistema Informatico*
- 1.4 *La struttura regionale competente per la Promozione turistica integrata*
- 1.5 *Le Amministrazioni provinciali*
- 1.6 *Uffici IAT*
- 1.7 *I Comuni*
- 1.8 *I responsabili delle strutture ricettive*
- 1.9 *I gestori degli stabilimenti balneari*

2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E APPLICATIVI INFORMATICI

- 2.1 *Dati amministrativi e dati statistici*
- 2.2 *Gli applicativi informatici del SIRT*
- 2.3 *Accesso alla banca dati e trattamento dei dati statistici*

3. ANAGRAFICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

- 3.1 *Definizioni*
- 3.2 *Attività conseguenti alla classificazione delle strutture ricettive*
- 3.3 *Requisiti di accessibilità*
- 3.4 *Attività di registrazione nella banca dati dell'anagrafica*
- 3.5 *Interoperabilità con banche dati provinciali*
- 3.6 *Registrazione dei prezzi minimi e massimi*
- 3.7 *Adempimenti inerenti gli stabilimenti balneari*
- 3.8 *Gestione "altre informazioni"*
- 3.9 *Validazione e pubblicazione dell'anagrafica e dei dati a corredo*
- 3.10 *Annuario delle strutture ricettive*
- 3.11 *Modulistica*

4. MOVIMENTAZIONE DEI TURISTI

- 4.1 *Attività di rilevazione e registrazione dei dati*
- 4.2 *Controlli e chiusure mensili; prescrizioni finalizzate alla qualità del dato e propedeutiche agli studi di programmazione*
- 4.3 *Stampa dei report*
- 4.4 *Analisi dei dati di movimentazione turistica*

5. IL PORTALE TURISTICO REGIONALE [www.veneto.to](http://www.veneto.to)

- 5.1 *Pubblicazione delle informazioni di settore*
- 5.2 *Attività finalizzata all'evoluzione del portale*

## PREMESSA

Il presente documento regionale di coordinamento e di indirizzo operativo e gestionale costituisce il manuale operativo con il quale la Giunta regionale intende fornire agli operatori, alle province e agli altri enti locali interessati, le norme, le procedure e le funzioni per l'espletamento delle attività istituzionali previste per il settore turistico e legate al Sistema Informativo.

### *a) L'evoluzione del SIRT*

Al fine poter supportare il settore con adeguate strumentazioni dedicate al controllo e al monitoraggio del fenomeno turistico, la Regione si è dotata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 33/2002, del Sistema Informativo Regionale Turistico - SIRT. In questi ultimi anni si è proceduto ad una profonda revisione e modernizzazione del SIRT per renderlo maggiormente adeguato alle moderne tecnologie di comunicazione in rete. Si è trattato di un processo di evoluzione da un sistema informatico basato sulla gestione dei processi interni all'ente Regione ad uno rivolto alle esigenze del territorio e dell'economia del Veneto.

L'attività di implementazione del nuovo SIRT ha riguardato:

- l'omogeneizzazione e la valorizzazione del patrimonio informativo esistente nel vecchio SIRT tramite l'aggregazione delle base dati, eliminando duplicazioni dovute allo stratificarsi di molteplici progetti specifici e puntuali, con la migrazione dei dati su un unico data base Oracle;
- la realizzazione di un portale web basato su una nuova piattaforma di portale che ha poi assunto il dominio *www.veneto.to*;
- la trasposizione delle funzionalità operative del sistema, precedentemente in parte operanti in ambiente client - server, su un'architettura web-based.

### *b) La rilevazione statistica dei dati di settore da parte dell'ISTAT e degli organi intermedi*

L'Istituto Nazionale di Statistica conduce la rilevazione sul movimento dei turisti negli esercizi ricettivi in base al Programma Statistico Nazionale e a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 95/57/CE del 23/11/1995 recepita con D.M. 25 settembre 1998, nonché in conformità alle disposizioni del D.lgs. n°322 del 6 settembre 1989.

I dati di movimentazione raccolti opportunamente aggregati costituiscono inoltre, assieme alla consistenza ricettiva derivante dall'anagrafe degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, gli elementi necessari per elaborare analisi e studi di programmazione relativi al comparto turistico della Regione del Veneto con riferimento alle politiche turistiche regionali.

L'ISTAT individua tre tipologie di organi intermedi di rilevazione: la regione, le province, gli organi sub-provinciali. In questo ultimo caso l'Amministrazione provinciale è responsabile delle attività e delle funzioni eventualmente trasferite ad altro soggetto pubblico.

Ai sensi della normativa sulla statistica ufficiale, le strutture competenti per Regioni e Province sono gli Uffici di statistica.

La struttura regionale competente in materia di Statistica coordina le attività degli enti territoriali provinciali e sub-provinciali e definisce le modalità di raccolta delle informazioni sul territorio di competenza e trasmette i dati all'ISTAT.

Gli organi sub provinciali competenti in materia di statistica raccolgono ed elaborano le informazioni nei modelli necessarie per la rilevazione ISTAT nel territorio di competenza e si adoperano affinché le strutture ricettive turistiche inviino le informazioni nel rispetto dei tempi stabiliti dal presente provvedimento.

L'ufficio provinciale di statistica raccoglie ed elabora le informazioni riferite ai comuni che non rientrano nella sfera di competenza degli organi sub-provinciali; effettuano controlli sulle informazioni trasmesse dagli organi sub-provinciali in merito alla completezza dei dati e la congruenza fra giornate letto disponibili e presenze dichiarate; vigilano sul rispetto dei tempi di trasmissione degli organi sub-provinciali e delle strutture ricettive.

### *c) Le normative e i provvedimenti regionali disciplinanti l'attività del SIRT*

L'attività del SIRT risulta disciplinata nell'ordinamento regionale dai seguenti atti:

- a) la Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" di seguito indicata con "Legge regionale";
- b) la Legge regionale del 18 aprile 1997 n. 9 recante "nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica";
- c) la Legge regionale n. 8 del 2002 "Sistema statistico regionale";
- d) la Deliberazione di Giunta regionale n. 2860 del 10 settembre 2004, con la quale è stata indetta la gara d'appalto per il servizio di adeguamento del Sistema Informativo Regionale Turistico;
- e) la Deliberazione di Giunta regionale n. 706 dell' 8 aprile 2008 con la quale la Giunta regionale ha provveduto ad adottare il "Piano strategico di potenziamento del portale turistico regionale".

## 1. FUNZIONI PREVISTE E SOGGETTI COMPETENTI

Il Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo ha ridisegnato l'organizzazione turistica della Regione Veneto, ridefinito il ruolo e le competenze degli operatori turistici regionali e disciplinato lo sviluppo dell'offerta turistica regionale.

In particolare, la norma stabilisce che la Regione effettua il "coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni" (articolo 2, comma 1, lett. c.).

Secondo quanto indicato nell'articolo 18 della citata Legge regionale, la Regione realizza tale sistema "utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione dei dati e delle informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico veneto ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo". Il sistema, che deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni, per quanto concerne gli aspetti tecnico-informatici fa parte integrante del Sistema Informativo Regionale - SIRV -, e si conforma, quanto ai contenuti, alle prescrizioni di cui alla L.R. n. 8/02, che prevede la realizzazione di un sistema informativo statistico regionale in cui confluiscono i diversi sottosistemi informativi di settore, il cui sviluppo è stato avviato da diversi anni con il progetto SiGOVe

Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, provvedono allo sviluppo e alla gestione del SIRT, a diversi livelli:

- le strutture che hanno competenza in materia di turismo;
- le strutture che hanno competenza per il sistema statistico regionale;
- le strutture che hanno competenza in materia di sistema informatico;
- le strutture che hanno competenza per la promozione turistica;

gli altri soggetti previsti dal legislatore sono:

- le amministrazioni provinciali (o i soggetti sub-provinciali incaricati);
- i comuni;
- i responsabili delle strutture ricettive;
- i gestori di stabilimenti balneari.

L'assetto e le competenze operative e di gestione delle procedure riconducibili al SIRT possono subire modifiche in relazione alle eventuali modificazioni degli assetti organizzativi degli enti partecipanti all'attività del sistema di cui trattasi.

**1.1 La struttura regionale competente per il turismo** (Articolo 18, comma 2 della Legge regionale) è incaricata di:

- effettuare analisi sui movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;
- effettuare studi e pubblicazioni sull'evoluzione delle strutture ricettive e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;
- verificare, anche promuovendo opportune collaborazioni e intese con l'ENIT e altre regioni, l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;
- elaborare indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;
- effettuare, anche attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la Regione;

## **1.2 La struttura regionale competente in materia di Sistema Statistico Regionale**

Svolge le funzioni stabilite dal decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989 “Norme sul sistema statistico nazionale” e dalla legge regionale n. 8 del 29 marzo 2002, “Norme sul sistema statistico regionale”, conformandosi anche a quanto indicato nelle Circolari dell’Istituto Nazionale di Statistica, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali e degli uffici di statistica provinciali. La struttura, in quanto Ufficio di Statistica regionale e parte integrante del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), è competente alla validazione finale ed alla trasmissione all’ISTAT dei dati statistici di settore richiesti dallo stesso Istituto.

Alla Direzione Sistema Statistico Regionale compete, oltre al coordinamento e la gestione delle rilevazioni sul settore turistico previste dal Programma Statistico Nazionale, l’acquisizione dei flussi informativi relativi al turismo nel Sistema informativo statistico di governo (SiGOVe), ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. g ed h della L.R. n. 8/02.

La struttura collabora con la struttura regionale competente per il Turismo, per l’attività di studio e di produzione di documenti di sintesi inerenti l’andamento turistico del Veneto e per la pubblicazione nel portale della Giunta Regionale dei dati aggregati di movimentazione e di consistenza ricettiva.

## **1.3 La struttura regionale competente per il Sistema Informatico**

La struttura regionale competente per il Sistema Informatico:

- è responsabile della gestione e della manutenzione della parte hardware e software provvedendo a garantire la continuità del servizio;
- si occupa della conservazione e della sicurezza della banca dati regionale del Turismo;
- collabora con le strutture regionali competenti per il turismo esaminando e valutando le segnalazioni inerenti le necessità di manutenzione e/o di evoluzione provenienti dalle strutture regionali delle aree turismo e statistica, in merito alle procedure informatiche e al portale e delle eventuali variazioni dell’hardware di supporto;
- ha la gestione della procedura di accreditamento degli utenti che accedono alle banche dati regionali, provvedendo alla creazione, modifica e cancellazione degli utenti provinciali con profilo di “amministratore”.

## **1.4 La struttura regionale competente per la Promozione turistica integrata**

E’ responsabile, per le procedure di cui alla presente deliberazione, dei contenuti e delle informazioni, degli aggiornamenti e della redazione del portale turistico regionale [www.veneto.to](http://www.veneto.to), comprendente la verifica e la pubblicazione delle informazioni inerenti le manifestazioni e gli eventi in programma nel territorio delle province nonché sullo stato delle spiagge e della neve e sulle dotazioni e i servizi delle stazioni di montagna invernali inserite dalle singole province. Cura inoltre i rapporti con gli organismi nazionali di informazione e promozione turistica (invio delle informazioni provenienti dalle province al portale turistico nazionale) nonché con i soggetti individuati dalla normativa regionale deputati alla promozione locale e alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici.

## **1.5 Le Amministrazioni provinciali**

Le Province effettuano la rilevazione, la verifica e la registrazione nella banca dati regionale delle informazioni relative al territorio di competenza secondo le procedure individuate dal SIRT

(articolo 18, della Legge regionale) e specificate nel presente protocollo operativo. Tali attività riguardano nello specifico:

- a) le informazioni sull'anagrafica delle strutture ricettive classificate e non classificate, sulla consistenza ricettiva e sui livelli dei servizi offerti, sulle attrezzature, sui periodi di apertura e chiusura e sui prezzi minimi e massimi dichiarati (articolo 3, comma 1, lettere d, e ed f della Legge regionale);
- b) i dati sulla movimentazione turistica (arrivi e presenze), secondo le disposizioni emanate dall'ISTAT e dalla struttura regionale competente per il Sistema Statistico Regionale (articolo 39 della Legge regionale);
- c) l'aggiornamento degli elenchi delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche;
- d) l'aggiornamento dei dati inerenti gli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica;
- e) le informazioni pubblicate sul portale inerenti le manifestazioni e gli eventi in programma nel territorio della Provincia (tramite utilizzo dell'applicativo denominato "SCF");
- f) la gestione, ai sensi dell'articolo 38 della Legge regionale, della raccolta delle segnalazioni di disservizio e reclami, per l'espletamento dei successivi adempimenti di competenza (Es. inoltre alle ASL per inadempienze rispetto alle norme igienico-sanitarie);

In relazione alle competenze attribuite dalla vigente normativa regionale alle province, di cui all'articolo 3 comma 1 della Legge regionale, quando l'attività di loro competenza sia svolta da altro soggetto incaricato, la responsabilità sia nei confronti della Regione che dei soggetti che interagiscono con la pubblica amministrazione locale, rimane comunque in capo alle Amministrazioni provinciali.

In riferimento alla registrazione ed al trattamento dei dati statistici ogni soggetto incaricato, è tenuto al rispetto delle norme relative alla privacy e al segreto statistico.

### **1.6 Uffici IAT**

Nell'ambito del sistema SIRT, gli uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica provvedono, in collaborazione con gli enti locali e con gli organismi di categoria, alla organizzazione delle attività di interesse turistico, delle quali danno comunicazione alla provincia. Informano inoltre le strutture provinciali circa i reclami e i disservizi raccolti direttamente dai turisti. Nell'ambito dell'organizzazione di ciascuna provincia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di statistica ufficiale, provvedono alla gestione delle attività di raccolta e trattamento dei dati di movimentazione e delle manifestazioni di interesse turistico relativamente al territorio di competenza, come specificato nel punto precedente.

### **1.7 I Comuni**

Le Amministrazioni comunali, ai sensi degli articoli 37 e 41 della Legge regionale, provvedono a comunicare alla Provincia le informazioni relative a nuove aperture (nuove autorizzazioni - D.I.A.) o a chiusure (provvedimenti di decadenza di autorizzazioni), anche temporanee, delle strutture ricettive turistiche del proprio territorio.

Ai Comuni è demandata altresì la raccolta e la trasmissione delle informazioni relative agli stabilimenti balneari (articolo 4, punto c., articolo 59, comma 1 della Legge regionale). La denuncia di inizio attività corredata di tutte le informazioni sull'ubicazione, le dotazioni, la capacità ricettiva e il periodo di apertura nonché la tabella con i prezzi minimi e massimi, vengono inoltrate dal gestore al Comune che provvede alla verifica e alla registrazione dei dati nella banca dati regionale.

Su richiesta della Giunta Regionale e per le finalità del Sistema Informativo Turistico, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i Comuni costieri, trasmettono alla Regione le informazioni relative alle zone di balneazione.

### **1.8 I responsabili delle strutture ricettive**

Per le strutture ricettive disciplinate dalla Legge regionale sono responsabili i titolari di autorizzazione, coloro che presentano Dichiarazione di Inizio Attività o i legali rappresentanti di enti/società che gestiscono le strutture ricettive; in particolare sono responsabili delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico le agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che le gestiscono. I responsabili comunicano all'Amministrazione provinciale competente per territorio i dati relativi all'anagrafica, ai servizi, ai prezzi ed alle attrezzature. Nello specifico vengono comunicati: denominazione struttura, cognome e nome del responsabile, indirizzo e recapito telefonico, consistenza ricettiva (camere, bagni, posti letto), eventuale indirizzo e-mail e sito internet.

Il responsabile è tenuto altresì a comunicare alla provincia, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta modifica, qualsiasi variazione che intervenga nel corso della propria attività e che sia rilevante ai fini dei dati oggetto di selezione e di identificazione anagrafica nella procedura in parola.

Il responsabile della struttura ricettiva fornisce i dati statistici di movimentazione turistica ai sensi della norma regionale e in ottemperanza a quanto previsto nel Programma Statistico Nazionale; nello specifico:

**1) comunica alla provincia competente** i dati di movimentazione turistica relativi ai propri ospiti con le seguenti modalità:

- a) *compilazione su modello cartaceo* - compilazione del modello C/59 cartaceo ( ovvero le tavole di spoglio A1 e B1) e trasmissione all'ufficio provinciale competente che effettua la raccolta e provvede all'attività di data-entry per la registrazione;
- b) *registrazione on-line* - compilazione del modello C/59 utilizzando la procedura informatizzata disponibile con collegamento in Internet (Cfr. di seguito il procedimento formale di iscrizione alla banca dati regionale);
- c) *registrazione off-line* - utilizzo di un software gestionale proprio della struttura ricettiva, provvisto di specifica funzionalità per la produzione di un file contenente tutti i dati previsti dal modello cartaceo C/59. Il responsabile della struttura ricettiva trasmette alla banca dati regionale, via Internet, il file contenente i dati degli arrivi e delle partenze. (Cfr. di seguito il procedimento formale di iscrizione alla banca dati regionale)

*Le specifiche del tracciato record per la produzione del file citato sono pubblicate sul sito istituzionale della Giunta regionale e scaricabili direttamente all'indirizzo [www.regione.veneto.it/Economia/Turismo/Area+Operatori.htm](http://www.regione.veneto.it/Economia/Turismo/Area+Operatori.htm).*

*Tempistica di inoltro dei dati:* - L'ISTAT, in particolare con la Circolare n° 11/2007, stabilisce che l'Ufficio regionale di Statistica deve trasmettere i dati all'Istituto stesso entro il giorno 30 del mese successivo a quello di rilevazione. Considerato tale termine, si individuano le tempistiche a seguito dettagliate al fine di consentire l'espletamento delle attività previste ai diversi livelli operativi e propedeutiche all'invio finale all'Istituto di Statistica:

nel caso di registrazione via rete telematica nelle modalità on-line e off-line, i dati devono essere trasmessi possibilmente entro le 24 ore successive al periodo di riferimento in quanto, come indicato dall'ISTAT, la rilevazione ha cadenza giornaliera - i dati relativi all'intero mese vanno comunque registrati entro il giorno 5 del mese successivo;

nel caso di compilazione su moduli cartacei, le strutture possono trasmettere i dati, anche cumulando più giorni, con termine ultimo previsto per la completa trasmissione mensile il giorno 5 del mese successivo a quello di rilevazione. (Cfr. anche Capitolo 4.1)

**2) comunica alla provincia competente** i prezzi minimi e massimi che intende applicare (obbligatorio per le strutture classificate ai sensi degli articoli 27 e 34 della Legge regionale); la comunicazione, è inviata:

entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo (per le zone montane i prezzi, comunicati entro il 1° ottobre, hanno validità dal 1° dicembre dello stesso anno);

entro il 1° marzo l'eventuale variazione dei prezzi che si intendono applicare a partire dal successivo mese di giugno.

**3) comunica alla provincia e al comune competente** i periodi di apertura annuale e stagionale, ai sensi dell'articolo 35, comma 4 della Legge regionale, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei prezzi di cui all'articolo 34.

Si specifica che per quanto riguarda le **modalità di registrazione "on-line" e "off-line"** sopra citate gli operatori turistici possono abbandonare in qualsiasi momento la compilazione dei modelli C/59 cartacei, per passare all'utilizzo della procedura disponibile via Internet seguendo il procedimento formale di iscrizione alla banca dati regionale che prevede le seguenti fasi:

- 1) il soggetto interessato (responsabile delle strutture ricettive di cui alla Legge regionale) inoltra la richiesta alla provincia competente per territorio utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal seguente sito web: [www.regione.veneto.it/Economia/Turismo/Area+Operatori.htm](http://www.regione.veneto.it/Economia/Turismo/Area+Operatori.htm);
- 2) l'ufficio provinciale competente provvede a registrare i dati del nuovo utente e lo abilita all'accesso alla banca dati; il sistema informatico invia, in automatico, una e-mail, alla casella di posta elettronica specificata dallo stesso richiedente, con le indicazioni utili ad ottenere la password di accesso;
- 3) il richiedente viene informato dell'avvenuto accreditamento con l'indicazione dell'account (USER ID), della data di inizio dell'utilizzo della modalità telematica di trasmissione dei dati ISTAT e riceve altresì una guida pratica per l'utilizzo delle funzionalità operative;
- 4) l'utente della struttura ricettiva, in possesso di codice identificativo e password, a partire dalla data indicata, inizia ad utilizzare la nuova procedura.

Il responsabile che aderisce alla modalità telematica (on-line / off-line) non può contemporaneamente utilizzare la forma di trasmissione cartacea ma, analogamente a quanto previsto per il procedimento di registrazione su carta, è tenuto comunque a conservare per due anni i modelli C/59 (i modelli informatici sono stampabili mediante apposita funzione).

In virtù dell'obbligatorietà del conferimento dei dati statistici, qualora per motivazioni tecniche non risulti utilizzabile la modalità informatizzata per un periodo superiore a 10 giorni, il responsabile della struttura ricettiva deve provvedere a comunicare le cause di inadempimento trasmettendo all'ufficio provinciale competente, in via provvisoria, le registrazioni di movimentazione su modelli cartacei.

### **1.9 I gestori degli stabilimenti balneari**

I soggetti che intendono esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre a conseguire l'eventuale concessione dell'area demaniale, devono effettuare la denuncia di inizio attività. La denuncia va presentata al comune ove ha sede l'esercizio dell'attività stessa e deve indicare l'ubicazione della struttura, la capacità ricettiva, il periodo di apertura; va corredata inoltre dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso da parte del titolare dell'esercizio medesimo dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.

*Comunicazione dei prezzi* - i titolari e i gestori degli stabilimenti balneari comunicano annualmente, al comune competente, i prezzi minimi e massimi, comprensivi di IVA, che intendono applicare. La comunicazione, contiene, oltre ai prezzi anche l'indicazione delle attrezzature e deve essere inviata al Comune entro il 1° ottobre di ogni anno, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. E' consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendano applicare a valere dal 1° maggio dello stesso anno.

Nel caso di apertura di un nuovo stabilimento balneare o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

Il modello per la comunicazione è scaricabile dal sito Internet istituzionale della Giunta regionale; le Amministrazioni comunali, al fine di agevolare la comunicazione di cui trattasi, possono recapitare annualmente al gestore il modello precompilato contenente i dati dell'ultima comunicazione effettuata (Cfr. paragrafo 3.7)

## 2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E APPLICATIVI INFORMATICI

### 2.1 Dati amministrativi e dati statistici

Le due categorie principali di dati sono:

- i dati statistici - sono i dati inerenti ai movimenti dei turisti nel territorio regionale e alle strutture in grado di accoglierli (arrivi, presenze, numero di strutture ricettive, numero di posti letto, numero camere, numero bagni);
- i dati amministrativi - sono i dati anagrafici dei titolari, le denominazioni e le altre informazioni complementari delle singole strutture (prezzi, dotazioni, servizi offerti, e altro) e le altre informazioni turistiche (calendario attività, manifestazioni).

Per quanto riguarda la validazione, l'elaborazione, la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche, è competente:

- la struttura regionale competente in materia di Sistema Statistico Regionale per i dati statistici;
- le Amministrazioni Provinciali, le strutture regionali competenti per Promozione Turistica Integrata e per il Turismo, per i dati amministrativi;
- i Comuni, per quanto riguarda i dati degli stabilimenti balneari.

### 2.2 Gli applicativi informatici del SIRT

L'architettura del sistema pone l'accento sull'importanza della centralità della base informativa con uno sviluppo in moduli applicativi che consentono l'accesso differenziato ai diversi servizi a seconda del profilo dell'utente e delle esigenze/mansioni associate al relativo ruolo. Gli utenti possono quindi interagire con il sistema disponendo di funzionalità e privilegi a seconda del loro compito/competenza istituzionale. In relazione a quanto specificato al capitolo 1. gli uffici competenti della la Regione, delle Province, degli uffici IAT e dei Comuni si configurano, per le rispettive competenze, sia come fornitori delle informazioni al SIRT sia come utenti delle procedure del Sistema Informativo Regionale Turistico.

Nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Turistico sono di seguito specificati i sottosistemi in grado di gestire le diverse tipologie di informazioni e le diverse funzionalità.

**La procedura RVTWeb** - sottosistema di gestione delle informazioni dell'offerta ricettiva che gestisce le informazioni relative alle strutture ricettive.

La procedura supporta la registrazione e la gestione dei dati anagrafici e delle informazioni relative ai prezzi ed ai servizi, degli elementi funzionali e strutturali degli esercizi alberghieri, all'aperto ed extralberghieri. Sono operanti, pertanto, tutte le funzioni per la consultazione, l'inserimento, la modifica e la cancellazione dei dati relativi all'anagrafica della struttura ricettiva (immobile e azienda), all'anagrafica del gestore, alla dotazione della struttura (camere, letti, bagni), ed ai dati della zona ove è ubicata, alle date di apertura e di chiusura.

*Per gli Enti per i quali è operativa l'interoperabilità fra la propria banca dati e quella regionale, l'implementazione dei dati anagrafici avviene mediante trasmissione telematica, con la procedura realizzata in collaborazione tra gli Enti stessi (Cfr. paragrafo 3.6 INTEROPERABILITA' CON LE BANCHE DATI PROVINCIALI).*

La procedura RVTWeb consente inoltre la gestione delle "Altre Informazioni" (Agenzie di viaggio, Uffici IAT, Consorzi di Promozione turistica e Operatori turistici).

L'anagrafica costituisce il punto di riferimento strutturale per gli altri due sottosistemi informatizzati del SIRT; nello specifico:

- a) la movimentazione turistica (gestita con la procedura MTWeb) è generata da ciascuna delle strutture ricettive registrate nell'anagrafe ed esclusivamente da queste,
- b) nel portale turistico regionale sono visibili e ricercabili dall'utente le strutture ricettive per le quali i dati anagrafici sono stati precedentemente validati e pubblicati da ciascun ufficio competente.

La procedura, per effettuare attività di controllo o per altre finalità istituzionali, consente l'estrazione di dati organizzati in tabelle personalizzate con possibilità di selezione su tutte le tipologie di informazione registrate nella banca dati anagrafica.

Ciascuna Amministrazione provinciale può ottenere elenchi strutturati secondo le proprie esigenze operative tramite l'utilizzo delle funzionalità denominate "Query preconfezionate" e "Query generalizzate".

**La procedura MTWeb** - è il sottosistema per la registrazione e la gestione delle informazioni inerenti la movimentazione turistica (Cfr. Capitolo 4); la procedura consente:

- a) la gestione delle funzioni di input e di verifica dei dati di movimentazione;
- b) l'estrazione di dati statistici, anche su serie storiche, per le diverse aggregazioni territoriali, a partire dall'entità territoriale comunale;
- c) l'estrazione dei dati statistici secondo le specifiche definite dalla Direzione Sistema Statistico regionale, necessari alla rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica.

**Il Portale** - sottosistema che consente la pubblicazione delle informazioni e costituisce il "luogo" di diffusione nella rete Internet delle informazioni turistiche della Regione (dominio [www.veneto.to](http://www.veneto.to)).

### **2.3 Accesso alla banca dati e trattamento dei dati statistici**

**Gestione delle utenze di accesso alle banche dati** - Per quanto concerne la gestione degli accessi alla banca dati regionale del turismo, la procedura "Profile Manager" è lo strumento informatico che consente di accreditare gli utenti per l'accesso alle banche dati regionali. Tale strumento consente di accreditare sia gli utenti delle Amministrazioni e delle strutture che espletano le funzioni istituzionali previste a livello locale, sia gli utenti delle singole strutture ricettive che forniscono i dati di movimentazione mediante l'utilizzo della rete Internet.

Le province individuano i soggetti referenti designati per la gestione di "Profile Manager" e trasmettono alla struttura regionale competente per il Turismo la richiesta di abilitazione delle utenze che acquisiscono il ruolo di "amministratore" provinciale. Presso gli uffici provinciali sono pertanto individuati gli incaricati abilitati alla completa gestione delle utenze per l'area territoriale di competenza.

**Strutture ricettive abilitate all'utilizzo della procedura MTWeb (on/off-line)** - L'ufficio provinciale competente, esaminate le istanze compilate dal titolare o dal legale rappresentante delle strutture ricettive, crea il nuovo utente e lo abilita alle funzioni di inserimento e di visualizzazione dei propri dati, avendo cura di verificare che l'accesso sia limitato ai dati di sua titolarità, controllando

nello specifico l'esatta registrazione della data di inizio attività (cfr. nota tecnica paragrafo 3.4). La procedura di accreditamento deve concludersi nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza presentata dalla struttura ricettiva.

*Trattamento dei dati statistici* - La raccolta dei dati avviene in attuazione del Programma Statistico Nazionale specificatamente nell'ambito delle rilevazioni IST\_00138, Capacità degli esercizi ricettivi e IST\_00139, movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, ed è quindi regolata dalle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati statistici ufficiali: Decreto legislativo 322/1989, la Legge Regionale n. 8/2002, l'allegato A.3 al Decreto legislativo 196/2003.

In relazione quindi a tale operatività e alla disciplina di trattamento dei dati si specifica che l'Ufficio di Statistica della Regione ha l'obbligo di trasmettere i dati all'ISTAT; l'Istituto provvederà alla validazione e alla successiva diffusione dei dati statistici ufficiali, mentre gli Uffici di Statistica regionali e provinciali sono i soggetti autorizzati al trattamento dei dati stessi, nella loro qualità di organi intermedi di rilevazione.

Gli Uffici di statistica regionali e provinciali, ai sensi della normativa sopra citata e delle disposizioni impartite da ISTAT sulle modalità di rilevazione, si possono avvalere della collaborazione delle strutture regionali e provinciali del turismo per l'utilizzo delle procedure del SIRT per le attività di rilevazione, elaborazione e archiviazione dei dati statistici di settore. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, per lo svolgimento di tali attività la struttura di statistica si avvale della struttura competente in materia di turismo.

### 3. ANAGRAFICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

La registrazione dei dati anagrafici e di consistenza ricettiva avviene in presenza della autorizzazione o della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.).

Nei casi di strutture ricettive di cui all'art. 27 della Legge regionale, la struttura provinciale competente, in presenza della D.I.A. e successivamente al sopralluogo di verifica della capacità ricettiva, provvede alla registrazione dell'anagrafica (completando gli step operativi specificati al paragrafo 3.4).

Si provvede agli eventuali aggiornamenti qualora il responsabile della struttura ricettiva comunichi alla provincia competente per territorio variazioni intervenute; l'Amministrazione provinciale stessa, fatti i dovuti controlli, ne registra e convalida le modifiche.

*Attività delle Province* - Viene svolta presso le singole Amministrazioni provinciali l'attività di implementazione e aggiornamento della banca dati anagrafica, anche in riferimento alle attrezzature, ai prezzi e all'accessibilità, e comprendente le altre informazioni, relative agli Uffici IAT, Agenzie Viaggio, Operatori di settore e professioni turistiche.

*Attività della Regione* - La struttura regionale competente in materia di Turismo, in relazione alle specifiche esigenze provvede:

- a) alla definizione ed al coordinamento delle attività inerenti la gestione delle informazioni e dei contenuti della procedura RVTWeb;
- b) alla eventuale richiesta di intervento tecnico nei casi di modifiche normative, ovvero di manutenzioni che si rendano necessarie a seguito di specifiche segnalazioni da parte degli utenti provinciali;
- c) ad effettuare, anche in collaborazione con la struttura regionale competente per la Statistica, sintesi inerenti le caratteristiche del quadro complessivo delle strutture ricettive presenti nel territorio regionale, utili e necessarie alla programmazione regionale;
- d) ad effettuare controlli a campione inerenti la completezza e la coerenza dei dati (controllo di qualità) e segnala alla provincia competente eventuali mancanze o anomalie;
- e) alla redazione e all'approvazione dell'annuario regionale di cui al successivo paragrafo 3.10.

#### 3.1 Definizioni

Per l'attività di analisi e di valutazione dei dati statistici estraibili dalla banca dati regionale, con riferimento alla classificazione ISTAT degli esercizi ricettivi, alla classificazione prevista dalla Legge regionale, nonché all'attività di rilevazione e trasmissione dei dati turistici da parte delle Province ai sensi dell'articolo 3 della citata Legge regionale, si ritiene opportuno adottare, ai fini del presente atto, le seguenti definizioni :

**STRUTTURE RICETTIVE:** *gli immobili ubicati nel territorio regionale presso i quali viene svolta attività ricettiva, consistente nella fornitura di locazione temporanea con servizi accessori. L'attività ricettiva è svolta a seguito di autorizzazione o di denuncia inizio attività, in una delle forme previste dalla Legge regionale, sia nell'ambito delle strutture alberghiere, che all'aria aperta che extralberghiere. A tali strutture si aggiungono, ai sensi della Legge regionale n. 9/1997, le strutture agrituristiche che svolgono attività ricettiva.*

*Inoltre, ai soli fini della gestione delle anagrafiche tramite procedura RVTWeb e, ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera d) della Legge regionale, nel passaggio alla nuova infrastruttura informatica sono identificate come "strutture speciali" gli immobili dove viene fornita la sola locazione senza prestazione*

di servizi accessori (registrate esclusivamente in quanto la procedura attuale impone l'obbligo di correlazione tra dati di movimentazione e strutture esistenti in anagrafica).

**ATTIVITA' RICETTIVE:** le attività che presentano la comunicazione delle attrezzature e dei prezzi alla provincia e sono rilevate e registrate in anagrafica (procedura RVTWeb), alcune delle quali riguardanti anche più immobili adibiti all'attività ricettiva.

**CAMERE:** unità di alloggio in grado di accogliere uno o più letti.

**BAGNI:** servizi igienico-sanitari, come definiti nella Legge regionale, in relazione alla tipologia ricettiva considerata.

**LETTI:** attrezzatura destinata al pernottamento degli ospiti il cui numero è indicato nell'autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie vigenti e misura la capacità ricettiva ai fini statistici.

**GIORNI-LETTO:** numerosità di posti letto in relazione alle giornate di apertura delle strutture ricettive (valore ottenuto moltiplicando il numero di posti letto esistenti per i giorni di apertura).

**ARRIVI:** numero di ospiti in arrivo presso le strutture ricettive che intendono effettuare almeno un pernottamento.

**PRESENZE:** numero di giorni di permanenza presso la struttura ricettiva per ciascun ospite.

*Note relative alle aggregazioni dei dati di movimentazione* - si ritiene opportuno specificare le tipologie di strutture ricettive per le quali nel report di stampa denominato CTT1 i dati di movimentazione vengono aggregati; si riportano i contenuti delle dieci colonne presenti nella stampa citata:

- **col. 1 - 5** Alberghi, Motel, Villaggi albergo,
- **col. 6** Residenze turistico alberghiere  
(così come definiti dall'articolo 22 della Legge regionale)
- **col. 7** Affitta camere (così come definiti dall'articolo 25 della Legge regionale)  
Country house  
Residence  
Unità abitative classificate e non classificate
- **col. 8** Campeggi e Villaggi turistici  
(così come definiti dall'articolo 28 della Legge regionale))
- **col. 9** Agriturismi (le strutture riconosciute dalla Legge regionale 9/1997 che svolgono attività ricettiva)
- **col. 10** Altre strutture: (così come definiti dall'articolo 25 della Legge regionale)  
Bed and Breakfast  
Foresterie  
Ricettività sociale  
Rifugi

### 3.2 Attività conseguenti alla classificazione delle strutture ricettive

Con l'implementazione delle nuove procedure vengono a cessare anche prassi amministrative che si erano consolidate nel tempo e che trovavano una ragione in relazione al diverso protocollo operativo previsto con l'utilizzo di supporti cartacei.

Vanno conservati agli atti dell'Ufficio provinciale competente i seguenti documenti e comunicazioni:

- a) le comunicazioni inerenti il sub-ingresso e la chiusura dell'attività ricettiva di cui all'articolo 34, comma 4;
- b) i provvedimenti di classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 32, comma 7.

Gli obblighi provinciali di comunicazione alla Regione, di cui alle lettere a) e b), previsti dall'articolo 18 della Legge regionale, si intendono comunque assolti mediante la registrazione delle informazioni nella banca dati regionale.

*Variazione della classificazione* - qualora la struttura ricettiva classificata abbia una variazione nel numero di stelle o di categoria, la Provincia, oltre al necessario aggiornamento della banca dati regionale, comunica la suddetta variazione al Comune competente per territorio al fine dell'aggiornamento dei dati di classificazione contenuti nell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 41 e 42 della Legge regionale.

*Decadenza della classificazione e dell'autorizzazione* - ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 41 della Legge regionale, la perdita dei requisiti della struttura ricettiva in misura tale da non consentire nessuna classificazione, comporta la conseguente perdita dei requisiti di autorizzazione per la gestione della stessa struttura. La Provincia, qualora proceda alla decadenza della classificazione, ne deve dare immediata comunicazione al Comune competente per territorio che provvede di conseguenza alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione, ed alla chiusura della struttura ricettiva ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale. In caso di struttura ricettiva extra-alberghiera che ha perso la classificazione, il Comune adotta il solo provvedimento di chiusura e inoltra i provvedimenti di decadenza e di chiusura al titolare/legale rappresentante della struttura ricettiva ed alla Provincia competente per territorio.

Per tutti i casi sopra richiamati le province provvedono ad aggiornare la banca dati regionale.

### **3.3 Requisiti di accessibilità**

Ai fini della diffusione delle informazioni inerenti le caratteristiche di accessibilità o di visitabilità, delle strutture ricettive turistiche è prevista la possibilità per i titolari/responsabili delle strutture di effettuare una dichiarazione relativa ai requisiti strutturali di accessibilità alle persone disabili.

*Adempimenti degli operatori delle strutture ricettive* - Il titolare/legale rappresentante della struttura ricettiva ha la facoltà di produrre all'amministrazione provinciale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su apposito modello, che attesti l'accessibilità della struttura o la sua visitabilità (intesa come accessibilità parziale) ai sensi del Decreto Ministeriale n. 236/1989. Tale dichiarazione deve essere prodotta dall'interessato alla Provincia in occasione della comunicazione dei prezzi prevista in sede di prima applicazione per ottobre 2009. Conseguentemente si procederà all'aggiornamento dei dati registrati utilizzando la procedura RVTWeb dedicata alla gestione della banca dati dell'anagrafica.

A partire dall'anno 2010 la dichiarazione di accessibilità /visitabilità potrà essere resa al momento della classificazione o del rinnovo della stessa, ovvero nel caso di eventuale sopravvenuta modifica strutturale dell'edificio interessato all'attività ricettiva.

Conseguentemente il questionario di accessibilità totale/parziale alle strutture ricettive turistiche per le persone disabili, che secondo la prassi consolidata doveva essere compilato e firmato da parte del titolare/legale rappresentante, è da ritenersi non più utilizzabile.

**Adempimenti delle Province** - L'amministrazione provinciale informa preventivamente gli operatori del settore circa le finalità della dichiarazione di accessibilità e che, di conseguenza, l'eventuale requisito di accessibilità ai disabili dichiarato potrà essere pubblicato nel portale regionale [www.veneto.to](http://www.veneto.to) e nelle altre eventuali forme di diffusione delle informazioni relative alla struttura stessa.

L'Amministrazione provinciale seleziona annualmente un campione significativo delle dichiarazioni di accessibilità/visitabilità presentate e le trasmette in copia ai Comuni competenti per il controllo di veridicità ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

**Adempimenti dei Comuni** - Ai sensi degli articoli 13 e 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza edilizia, anche in ordine al rispetto delle norme in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive, disciplinata dagli artt. 82 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Qualora il Comune, nell'esercizio delle suddette funzioni di vigilanza, accerti la falsità della dichiarazione di accessibilità/visitabilità delle strutture ricettive, ne dovrà dare informazione alla Provincia competente ai sensi dell'articolo 42 della Legge Regionale. Di conseguenza l'Amministrazione provinciale provvederà alla rettifica del dato correlato all'anagrafica, nonché agli altri adempimenti in ordine alle sanzioni previste dalla vigente normativa.

### **3.4 Attività di registrazione nella banca dati dell'anagrafica**

Per ciascuna struttura riconosciuta ai sensi delle leggi regionali n. 33/2002 e n. 9/1997 il sistema informatico è strutturato in modo tale da poter disporre, delle informazioni afferenti i dati anagrafici, i servizi offerti, i prezzi, il sito web, l'indirizzo di posta elettronica, ecc. utili ai fini identificativi e di scelta da parte del turista. Inoltre, al fine degli adempimenti previsti per la raccolta e la registrazione dei dati settoriali rientranti nel Programma Statistico Nazionale, i dati anagrafici e di capacità ricettiva sono conferiti anche dalle strutture per le quali non è previsto l'obbligo di classificazione.

**Implementazione e aggiornamento della banca dati** - La procedura di registrazione consente l'implementazione dell'archivio anagrafiche. L'attività si completa espletando le diverse fasi, ciascuna delle quali si distingue per lo status assegnato alle informazioni registrate: dal primo step al quale corrisponde lo stato di "elaborazione" allo step finale cui è associato lo stato "pubblicato". Lo step intermedio, definito di "validazione", va attuato dopo le opportune verifiche sull'attività di data-entry; lo stato di "validato" consente il successivo passaggio allo stato "pubblicato", con il quale la procedura provvede automaticamente a rendere visibili le informazioni della struttura nel sito Internet [www.veneto.to](http://www.veneto.to). (Cfr. successivo paragrafo 3.9).

Le Amministrazioni provinciali provvedono ad implementare la banca dati informatica con tutti i dati previsti, completando gli step sopra elencati anche in riferimento alle strutture ricettive agrituristiche di cui alla Legge Regionale n. 9/97 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristiche", avvalendosi della collaborazione delle rispettive strutture locali competenti per materia.

Le modificazioni segnalate dalle strutture ricettive devono essere registrate nella banca dati entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione dell'interessato.

NOTA TECNICA: nella fase di registrazione dei dati delle strutture la procedura prevede l'inserimento delle informazioni relative a:

- a) "tipo struttura" (alberghi, campeggi, unità abitative, ecc.);
- b) "classificazione" (1,2,3,... stelle 1°, 2° .. categoria)
- c) "tipologia" (albergo, motel, villaggio turistico, affittacamere ecc.)
- d) "tipologia secondaria" (ove prevista) (casa principale, dipendenza, transito, centro vacanze, case a schiera, ecc.)

#### IMPORTANTE

1. Il mancato completamento delle informazioni elencate comporta un errato conteggio della movimentazione associata riportato nelle stampe che suddividono i valori di arrivi e presenze per categoria (ad esempio, nella stampa denominata "CTT1", per "categoria" si intende una combinazione di valori in riferimento alle voci indicate).

2. La "data di inizio attività" relativa a ciascuna struttura ricettiva è anche il riferimento per l'estrazione dei dati effettuata dalla funzionalità di "stampa singola struttura" disponibile a ciascun titolare di struttura ricettiva on-line/off-line. Pertanto nei casi di sub-ingresso di attività risulta necessario provvedere ad aggiornare tale data nella relativa scheda delle autorizzazioni della struttura ricettiva. La data di inizio attività è rilevabile dal modello di adesione alla procedura on/off-line o dalla dichiarazione delle attrezzature e prezzi che riporta la data dell'autorizzazione.

### **3.5 Interoperabilità con banche dati provinciali**

*Il protocollo di comunicazione* - Qualora nell'ambito dell'attività del nuovo Sistema Informativo Regionale Turistico - SIRT, le Amministrazioni provinciali provvedano a fornirsi di un proprio sistema informatico per la gestione dei dati anagrafici, va concordato un processo di intercomunicazione tra gli archivi della Regione e delle Amministrazioni provinciali.

Nello specifico quindi la procedura adottata, le cui specifiche tecniche formano oggetto di apposito documento agli atti della Struttura regionale competente per il Sistema Informativo, ha lo scopo di permettere alla base dati del sistema integrato regionale di interscambiare i dati delle strutture ricettive gestite separatamente dal sistema provinciale.

La struttura regionale competente in materia di Sistemi Informatici e la Provincia interessata dal protocollo di interoperabilità si occupano, ciascuna per la parte di propria competenza, della gestione della procedura dedicata all'aggiornamento della banca dati regionale RVTWeb, garantendo la continuità del servizio.

### **3.6 Registrazione dei prezzi minimi e massimi**

In adempimento della Legge regionale, entro il 1° ottobre ed eventualmente entro il 1° marzo di ogni anno, gli operatori responsabili delle strutture ricettive sono tenuti a trasmettere alla Provincia di appartenenza una comunicazione contenente i prezzi che intendono applicare nei periodi entranti. Nel caso in cui vengano denunciati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

Sulla base delle informazioni ricevute, la Provincia provvede alle necessarie verifiche e alla successiva registrazione e validazione. La procedura RVTWeb supporta, pertanto, tutte le funzioni per la consultazione, l'inserimento, la modifica, la cancellazione dei dati relativi ai prezzi delle strutture ricettive. Tali dati sono suddivisi per tipologia di alloggio (camera singola, doppia, appartamento etc.) e tipo di trattamento (solo pernottamento, mezza pensione, pensione completa etc.) ed è gestito il dettaglio del prezzo minimo e del prezzo massimo in alta e bassa stagione.

Allo scopo di agevolare gli operatori nell'adempimento delle prescrizioni di legge, in previsione dei periodi di attività "estivo" (dal 1 giugno al 31 dicembre) ed "invernale" (dal 1 gennaio al 31 maggio) le Amministrazioni provinciali possono seguire la seguente procedura:

- 1) effettuare la stampa del modulo comunicazione dell'attrezzatura e dei prezzi, contenente i prezzi vigenti;
- 2) trasmettere il modulo agli operatori interessati chiedendone la restituzione con evidenziate le eventuali variazioni, in particolare di prezzi o di attrezzature;
- 3) sulla base dei moduli restituiti con le eventuali modifiche/integrazioni, effettuare l'aggiornamento nella banca dati regionale;
- 4) ristampare il modulo aggiornato, vidimarlo e inviarlo alle rispettive strutture congiuntamente alla tabella prezzi.

Gli obblighi provinciali di comunicazione delle attrezzature e dei prezzi alla Regione, previsti dall'articolo 34, comma 3 della Legge regionale, si intendono comunque assolti mediante la registrazione delle informazioni nella banca dati regionale.

Le modalità di comunicazione delle attrezzature e dei prezzi all'ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) sono coordinate dalla struttura regionale competente per il Turismo.

### **3.7 Adempimenti inerenti gli stabilimenti balneari**

Gli stabilimenti balneari sono le strutture attrezzate per la balneazione così come definite dall'articolo 57 della Legge regionale; sono considerati strutture ricettive diurne, censite dai Comuni costieri competenti che, acquisite le denunce di inizio attività, provvedono alla verifica e alla registrazione dei dati, comprese le informazioni inerenti le attrezzature e i prezzi, nella banca dati regionale tramite la procedura RVTWeb.

Il Comune costiero, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la comunicazione dei prezzi da parte dei responsabili degli stabilimenti balneari, provvede alla verifica delle comunicazioni pervenute ed effettua la registrazione delle informazioni nella banca dati della Regione.

Allo scopo di agevolare gli operatori nell'adempimento delle prescrizioni di legge, analogamente alle altre strutture ricettive, i Comuni costieri possono seguire la seguente procedura:

- effettuare la stampa del modulo comunicazione dell'attrezzatura e dei prezzi, contenente i prezzi vigenti, trasmetterlo agli stessi soggetti interessati chiedendone la restituzione con evidenziate le eventuali variazioni per il successivo periodo di validità;
- effettuare l'aggiornamento nella banca dati regionale, ristampare lo stesso modello, vidimarlo e inviarlo alle rispettive strutture congiuntamente alla tabella prezzi.

Gli obblighi di comunicazione dei prezzi alla Regione, previsti dall'articolo 59, comma 3 della Legge regionale, si intendono comunque assolti mediante la registrazione delle informazioni nella banca dati regionale.

### **3.8 Gestione "altre informazioni"**

La procedura consente la gestione di altri dati, relativi a soggetti operanti nel settore, che costituiscono informazioni pubblicate nel portale [www.veneto.to](http://www.veneto.to).

Nel dettaglio vengono registrati i dati relativi a:

- a) Uffici IAT, Agenzie di viaggio e Operatori turistici;

- b) Strutture Associate di promozione turistica di cui all'articolo 7 della Legge regionale;
- c) Professioni turistiche autorizzate ai sensi della Legge regionale e che hanno superato la verifica prevista dalla legge stessa.

Le Amministrazioni provinciali competenti per il trattamento di ciascuna tipologia delle informazioni sopra indicate ai punti a) e c), e la struttura regionale per quanto concerne i dati relativi al punto b), provvedono alla registrazione, alla validazione e alla pubblicazione delle informazioni nel portale turistico regionale, utilizzando le apposite funzionalità fornite dalla procedura stessa.

### **3.9 Validazione e pubblicazione dell'anagrafica e dei dati a corredo**

La provincia di competenza provvede, mediante apposita funzione di procedura RVTWeb, alla validazione dei dati registrati relativi alle strutture ricettive da essa verificati ai fini della classificazione, ovvero ai fini della rilevazione statistica della consistenza ricettiva svolta ai sensi dell'articolo 27 della Legge regionale.

Per la pubblicazione delle strutture ricettive nel portale regionale dedicato al settore turismo denominato *www.veneto.to*, l'Amministrazione provinciale provvede, sempre mediante apposita funzione di procedura RVTWeb (cambiamento di "STATO"), ad attivare il passaggio nello stato di "pubblicato".

### **3.10 Annuario delle strutture ricettive**

Ai sensi degli articoli 2 e 18 della Legge regionale, la Regione è tenuta a redigere l'annuario regionale delle attività ricettive ubicate nel territorio regionale che possono essere suddivise per provincia, per comune, per tipologia ricettiva, ecc., elenco che assume la denominazione di "Annuario regionale delle attività ricettive". Il documento riporta almeno le seguenti indicazioni: tipologia ricettiva, denominazione, indirizzo e riferimenti telefonici, riferimenti Internet.

L'Annuario regionale potrà altresì riportare riferimenti ed informazioni di interesse turistico relative alla singola attività, quali i prezzi comunicati, il numero di posti letto, i servizi offerti, le eventuali certificazioni ambientali o di residenza d'epoca.

A tal fine potranno essere inseriti nell'anagrafe regionale delle strutture ricettive simboli grafici identificativi dei servizi resi da ciascuna struttura. Tali simboli saranno adottati dalla Giunta regionale, definiti concordemente con le Organizzazioni rappresentative delle imprese, sentite le Province, ovvero utilizzando simbologie già in uso comune.

L'Annuario regionale delle attività ricettive è approvato dal Dirigente della Direzione regionale Turismo che vi provvede, con proprio Decreto ed è utilizzabile per informazione agli utenti, per forme di promozione in occasione di fiere e manifestazioni ed è riproducibile in formato cartaceo o elettronico, anche in estrazione per tipologia, classificazione, ecc..

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale le Province possono elaborare annualmente l'elenco delle attività ricettive operanti nel territorio di competenza, comprendente le informazioni relative alle attrezzature e ai prezzi rilevati.

L'annuario regionale e quello prodotto da ciascuna provincia, ai fini di omogeneità informativa di settore, andranno possibilmente conformati rispetto ad uno schema tipo opportunamente concordato fra Regione e Province

### **3.11 Modulistica**

La modulistica presente negli applicativi inerente la classificazione e le altre comunicazioni previste dalla normativa è adottata dal Dirigente della Direzione regionale competente in materia di Turismo con proprio decreto, in accordo con il dirigente della struttura regionale di statistica ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. h della L.R. n. 8/02, viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è resa disponibile ai soggetti interessati mediante pubblicazione nel sito [www.regione.veneto.it/economia/turismo/area\\_operatori](http://www.regione.veneto.it/economia/turismo/area_operatori) dal quale è scaricabile per la stampa.

## **4. MOVIMENTAZIONE DEI TURISTI**

### **4.1 Attività di rilevazione e registrazione dei dati**

Le unità di rilevazione sono le strutture ricettive e le strutture speciali così come definite al precedente paragrafo 3.1), suddivise per tipo di struttura e per categoria, in conformità alla Legge regionale. La registrazione degli arrivi e delle partenze degli ospiti italiani e stranieri nelle strutture ricettive della regione, viene effettuata suddividendo i dati per Provincia se la nazionalità è italiana ("regione" nel caso delle tavole di spoglio) e per Paese di residenza per gli stranieri.

La provincia competente, secondo la propria autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa sulla statistica ufficiale, provvede a raccogliere i dati, eseguire i controlli necessari, ivi compresi gli accertamenti d'ufficio sui dati delle strutture speciali, e implementare la banca dati regionale utilizzando la procedura informatizzata denominata MTWeb. L'Amministrazione assicura pertanto l'attività di rilevazione verificando la fornitura dei dati da parte delle strutture ricettive, anche con facoltà di definire modalità operative più specifiche, purchè nel rispetto della tempistica enunciata nel presente documento.

***I modelli di rilevazione: mod. C/59 e le tavole di spoglio A1 e B1*** - Sono i modelli di rilevazione degli arrivi e delle partenze, forniti dall'ISTAT; la registrazione sul modello C/59 deve essere effettuata dai responsabili delle strutture ricettive con cadenza giornaliera. Come previsto anche nella circolare n° 8 del 28 aprile 2008 dell'Istituto Nazionale di Statistica tali modelli vanno compilati in duplice copia; una copia va trasmessa all'organo periferico competente e la seconda copia va conservata presso la struttura ricettiva per due anni. Gli ospiti in arrivo vanno registrati qualora occupino l'alloggio per un periodo minimo pari ad un pernottamento.

***Modalità di registrazione dei dati e utilizzo delle procedure informatizzate*** - I dati di movimentazione vengono registrati nella banca dati regionale di settore; l'attività di registrazione dei dati di movimentazione avviene tramite l'utilizzo di funzionalità di procedura dedicate che consentono:

- attività di data-entry agli utenti degli uffici competenti a livello provinciale e sub-provinciale, che gestiscono la registrazione dei dati di molteplici strutture appartenenti al territorio di propria competenza che consegnano i modelli cartacei;
- attività di data-entry direttamente dagli utenti responsabili delle strutture ricettive che abbandonano l'utilizzo dei modelli cartacei (cfr. paragrafo 1.8).

*NOTA TECNICA: sarà cura della struttura regionale competente in materia di Statistica rendere disponibili eventuali aggiornamenti relativi alla tabella contenente la codifica dei Paesi e Province di provenienza. La struttura regionale competente per il Sistema Informatico provvede in tali casi ad inviare copia della tabella aggiornata a tutte le strutture ricettive che utilizzano la procedura off-line e che saranno tenute ad aggiornare la propria procedura di creazione dei file.*

***Gestione dei periodi di chiusura*** - Ad inizio di ogni anno le strutture competenti presso le Amministrazioni Provinciali:

- 1) verificano nella procedura MTWeb l'effettiva apertura delle strutture ricettive (funzione "gestione periodo di apertura");

- 2) qualora la struttura sia ad apertura annuale, così come registrato nella procedura di gestione anagrafica (RVWeb), modificano il solo termine finale di apertura indicando il 31 dicembre dell'anno corrente.
- 3) inseriscono nella procedura MTWeb i termini iniziale e finale di apertura registrati in RVWeb nei casi di strutture ad apertura stagionale.

Tale attività risulta necessaria fino all'implementazione della funzione di procedura che renderà automatizzato il riporto di periodi di apertura analoghi per l'anno successivo; sarà comunque onere della competente struttura provinciale provvedere ad aggiornare eventuali variazioni indicate dalle singole strutture ricettive.

*NOTA TECNICA - Si evidenzia che l'applicativo effettua un controllo sulla chiusura obbligando in tale data la "partenza di tutti gli ospiti". Di conseguenza se consideriamo ad esempio un periodo di apertura 01/01/2007 - 31/12/2007 non risulta corretto inserire un nuovo periodo del tipo 01/01/2008 - 31/12/2008, ma, qualora la struttura continui l'attività senza interruzioni, va reso continuativo il precedente periodo anche nell'anno successivo, provvedendo a posticipare la sola data di chiusura.*

#### **IMPORTANTE**

*I periodi di apertura delle strutture ricettive registrati in procedura MTWeb non devono presentare sovrapposizioni; il verificarsi di tale anomalia provoca un errato conteggio delle giornate letto disponibili.*

#### **4.2 Controlli e chiusure mensili: prescrizioni finalizzate alla qualità del dato e propedeutiche agli studi di programmazione**

La procedura MTWeb supporta alcune funzionalità per le attività di verifica. Un primo livello di controllo è effettuato dal sistema già in fase di imputazione dei dati verificando la corretta registrazione degli arrivi e delle partenze, evitando quindi la valorizzazione di presenze negative e l'inserimento di movimenti in tali periodi; ulteriori controlli vengono effettuati tenendo in riferimento i periodi di chiusura.

La citata procedura informatica conteggia in automatico le presenze sulla base dei giorni di permanenza degli ospiti che vengono registrati in arrivo e in partenza; ne consegue la necessità di un corretto utilizzo delle modalità operative previste per la registrazione delle informazioni.

Le attività di controllo previste si svolgono su più livelli: il controllo di primo livello è effettuato dalle province; il controllo di secondo livello viene svolto dalla Struttura regionale competente per il Sistema Statistico Regionale, finalizzato alla validazione finale dei dati da inviare all'ISTAT.

**Controlli di primo livello e step operativi - ambito provinciale** - Per quanto riguarda le province l'attività si concretizza nelle attività di seguito elencate:

- a) **controllo sui dati** - controllare l'eventuale debito informativo delle strutture ricettive di propria competenza allo scopo di evitare possibili elaborazioni in presenza di dati non completi e/o non validi. In caso di ritardo nella trasmissione dei C/59 quindi, la Provincia sollecita i responsabili delle strutture inadempienti a provvedere alla trasmissione delle informazioni nel più breve tempo possibile e la struttura competente provvede inoltre all'applicazione di quanto disposto in materia di sanzioni per violazione dell'obbligo di risposta per le rilevazioni previste dal Programma Statistico Nazionale.

I controlli devono essere finalizzati a garantire la congruità, la correttezza e la coerenza dei dati di movimentazione relativi alle diverse strutture ricettive turistiche.

Allo scopo la procedura MTWeb consente, tramite apposite funzionalità, l'evidenziazione delle strutture ricettive in debito informativo e ciò permette di identificare gli operatori da sollecitare nei casi di mancato invio dei dati di movimentazione. La funzione "Verifica Invi" consente di ottenere l'elenco di tutte le strutture ricettive con carenza di inserimento dati della movimentazione, indicando la data dell'ultimo C/59 che contiene movimenti e le relative presenze. Tale funzione risulta utile pertanto per il controllo sullo stato di avanzamento/completamento dell'attività di registrazione dei dati statistici di movimentazione. Le strutture considerate dalla funzione sono quelle che nel periodo selezionato risultano altresì in apertura; l'elenco prodotto dalla funzione esclude:

- 1) le strutture che nel periodo selezionato risultano essere chiuse;
- 2) le strutture aperte ma che nel periodo selezionato risultano essere in periodo di chiusura temporanea (inteso come stagionale o chiusura per altro motivo);
- 3) le strutture che hanno i moduli C/59 successivi al periodo in verifica.

Nel caso di strutture che utilizzano la modalità di trasmissione "on/off - line" permangono le competenze dei diversi soggetti:

- 1) per l'operatore stesso, obbligato all'invio dei dati;
- 2) per gli uffici statistici provinciali che, pur agevolati dall'automazione del data-entry, operano i relativi controlli per la successiva validazione e chiusura mensile.

**b) chiusura mensile** - la funzione di chiusura mensile, prevista dalla procedura MTWeb nell'ambito di ciascun STL, deve essere effettuata unicamente quando è completata la registrazione dei dati mensili di movimentazione. Con questa fase la procedura informatica consolida i dati del mese di riferimento e inibisce la possibilità di effettuare ulteriori modifiche o aggiornamenti. I dati consolidati sono disponibili utilizzando le apposite funzionalità di procedura deputate alla stampa dei report.

Al fine di consentire un controllo sui dati mensili la procedura prevede la possibilità di effettuare una o più chiusure mensili provvisorie. In questo modo, effettuata una chiusura provvisoria, nel giorno successivo è possibile:

- effettuare la verifica dei dati di movimentazione delle strutture registrati;
- effettuare gli eventuali ulteriori interventi integrativi/correttivi ai dati;
- procedere alla nuova validazione e successiva chiusura definitiva.

*NOTA TECNICA: prima di effettuare la chiusura, per le strutture ricettive i cui dati di movimentazione sono caricati tramite "modulo mensile", è necessario verificare la trasformazione dei dati nei corrispondenti modelli C/59 tramite l'apposita funzione. Diversamente tali dati di movimentazione non vengono conteggiati durante la fase di chiusura.*

La chiusura definitiva da parte di tutti gli STL consente all'Ufficio di Statistica regionale la trasmissione dai dati all'ISTAT (non è consentito l'invio di dati riferiti a parte del territorio regionale). Il termine (ordinatorio) previsto dall'ISTAT con la Circolare n° 11/2007 è individuato al giorno 30 del mese successivo a quello di rilevazione dei dati.

**c) trasmissione di informazioni a corredo dei dati** - successivamente alla chiusura annuale (chiusura del mese di dicembre), qualora si riscontrino variazioni percentuali rilevanti in termini di arrivi e/o presenze (indicativamente per scostamenti di entità pari o superiore al 10%), ciascuna amministrazione provinciale provvede a trasmettere alla struttura regionale

competente per il Turismo una relazione esplicativa contenente indicazioni circa gli eventi e le attività di promozione che hanno consentito il raggiungimento delle performance positive, ovvero le possibili cause di forti contrazioni nei flussi turistici. Tale documentazione dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

**Controlli di secondo livello e step operativi - ambito regionale** - La struttura regionale competente per il Turismo, utilizzando le specifiche funzionalità della procedura MTWeb, effettua un monitoraggio finalizzato al rispetto delle regolari chiusure mensili, provvedendo a verificare presso le province le cause di eventuali ritardi.

Alla chiusura del mese di riferimento la struttura regionale competente per il Sistema Statistico, dopo aver compiuto i propri controlli, effettua la validazione dei dati e li invia all'ISTAT.

#### **4.3 Stampa dei report**

Le stampe generate possono essere richieste per periodi relativi ad uno o più mesi; il sistema ne prevede il possibile aggiornamento con cadenza giornaliera ed effettuato nelle ore notturne, pertanto in qualsiasi giorno della settimana è possibile ottenere una stampa comprendente tutti i dati inseriti fino al giorno precedente. **Va tenuto in evidenza comunque che i dati presenti nei report di stampa si riferiscono sempre all'ultima chiusura effettuata; solo se viene effettuata una chiusura, provvisoria o definitiva, il giorno seguente i report risulteranno aggiornati e comprendenti i dati di movimentazione registrati fino al giorno precedente.**

**Disponibilità dei dati statistici** - Il sistema rende disponibili i dati riferiti agli ultimi cinque anni. E' pertanto consigliabile, qualora ritenuto utile e opportuno disporre di un arco temporale più esteso, effettuare delle copie dei report di interesse, conservabili nei propri archivi. Un'ampia serie di tabelle è inoltre disponibile e scaricabile dal seguente sito regionale: [www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Statistica](http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Statistica).

I responsabili provinciali della statistica, nel caso di eventuali necessità di estrazione di dati diverse da quelle standard già rese disponibili agli utenti del sistema, possono inviare specifica richiesta alle strutture regionali competenti per il Turismo e per il Sistema Statistico che valuteranno di volta in volta la possibilità di produrre gli elaborati richiesti.

#### **4.4 Analisi dei dati di movimentazione turistica**

**Per la Regione e le Province** l'attività ha lo scopo di analizzare i dati delle presenze turistiche rilevate sul territorio e di produrre gli opportuni indicatori statistici sull'andamento turistico in Regione.

La procedura MTWeb è in grado di dare alle strutture provinciali competenti la possibilità di effettuare efficaci elaborazioni sulla situazione turistica locale a supporto delle azioni di governo a loro affidate.

Sono disponibili tramite funzioni di procedura gli elaborati statistici contenenti:

##### MOVIMENTAZIONE TURISTICA

- le movimentazioni relative a tutte le strutture della Regione aggregate secondo il formato stabilito dall'ISTAT (stampa CTT1). La stampa aggrega i dati secondo le categorie specificate nella sezione "tabelle di sistema" della procedura MTWeb.

- i dati di movimentazione aggregati per area territoriale (Comune, Settore turistico, STL, Provincia, Regione), per turisti italiani o stranieri, comprese in un periodo di tempo scelto dall'utente;
- le movimentazioni relative ad una specifica struttura ricettiva, comprese in un periodo di tempo scelto dall'utente (la funzionalità va resa disponibile ai singoli titolari di struttura ricettiva, oltre agli operatori provinciali/regionali competenti alle attività di data-entry o di controllo);
- le movimentazioni totali regionali aggregate per mese o per periodi (più mesi);
- la stampa dei singoli modelli C/59 inseriti dalla struttura (la funzionalità va resa disponibile ai singoli titolari di struttura ricettiva, oltre agli operatori provinciali/regionali competenti alle attività di data-entry o di controllo).

#### CAPACITA' RICETTIVA

- la capacità ricettiva aggregata per tipo esercizio (alberghiero per numero di stelle, extralberghiero e all'aperto) riferita ad un periodo scelto dall'utente;
- la situazione ricettiva aggregata per area territoriale.

**Per gli operatori che utilizzano le modalità on-line e off-line** in particolare la procedura consente di calcolare le statistiche delle presenze registrate nella propria struttura: arrivi, presenze e presenze medie in un dato periodo (solo ultimo anno), suddivisi per luogo di provenienza, raggruppando i dati per italiani e stranieri.

Nelle elaborazioni è possibile selezionare il periodo di riferimento e l'area territoriale per effettuare il calcolo; per alcune tipologie si selezionano altresì i parametri "arrivi" o "presenze".

Per tutti gli elaborati è possibile sia la visualizzazione a video dei risultati sia la stampa di report (in formato Pdf e Ms Excel).

## 5. IL PORTALE TURISTICO REGIONALE [www.veneto.to](http://www.veneto.to)

La consolidata funzione di Internet quale principale “strumento informativo” nell’ambito del processo di acquisizione di beni e servizi turistici ha determinato anche per il Veneto l’esigenza di dotarsi di un portale turistico regionale in modo da presentare a ciascun utente la migliore modalità di navigazione e il sistema più immediato ed efficace di visualizzare le diverse informazioni ricercate.

La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione dell’11 aprile 2006, n. 960 ha deciso di attivare il portale regionale quale strumento informativo, di comunicazione e promozione del sistema turistico.

Il valore promozionale del servizio è ulteriormente amplificato tramite il collegamento del portale turistico regionale con quello dei singoli portali provinciali e delle realtà locali (consorzi di promozione turistica, ARPAV, Enti Parco, ecc.).

Per il futuro collegamento con il portale nazionale si segnala l’approvazione della deliberazione n. 706 dell’ 08 aprile 2008 con la quale la Giunta regionale ha provveduto ad adottare il “Piano strategico di potenziamento del portale turistico regionale” – Contenuti digitali per il turismo veneto, ai sensi della deliberazione n. 748 del 28 marzo 2007 e del Decreto del Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione del 29 novembre 2006.

La deliberazione prevede alcune condizioni di operatività fra la Regione e le province in materia di interscambio delle informazioni relative al popolamento della sezione “eventi e manifestazioni” che si svolgono nel territorio regionale fornendo un grado di interesse in relazione alla risonanza dell’evento proposto all’attenzione del portale turistico regionale.

La struttura regionale competente per il Sistema Informatico, come specificato al punto 1. 4, è competente per il servizio e la manutenzione del software e dell’hardware dedicato, mentre la struttura regionale competente per la Promozione Turistica Integrata provvede alle eventuali richieste di intervento tecnico nei casi di manutenzione e aggiornamento che si rendano necessari.

### 5.1 Pubblicazione delle informazioni di settore

**Attività di competenza della Regione:** la struttura regionale competente per la Promozione Turistica Integrata provvede alla gestione dei contenuti del portale. Nello specifico provvede all’implementazione e all’aggiornamento della sezione Primo Piano della home page; cura la linea editoriale e provvede alla validazione dei contenuti immessi dagli uffici provinciali. La struttura regionale provvede altresì alla gestione della convenzione con il soggetto incaricato alla traduzione dei contenuti nelle lingue inglese, tedesco, francese e spagnolo.

**Attività di competenza delle Province:** le Amministrazioni provinciali, anche per il tramite di soggetti da loro incaricati, secondo le specifiche e gli indirizzi relativi ai testi e alle immagini impartiti nel corso di giornate formative svolte nel 2006, inseriscono le informazioni inerenti alle principali manifestazioni turistiche riferite al proprio ambito territoriale, tramite l’apposito software denominato “SCF”.

### 5.2 Attività finalizzata all’evoluzione del portale

In relazione all’applicazione del piano strategico di potenziamento del portale turistico regionale di cui alla D.G.R. 706/2008 e alle risorse finanziarie disponibili, le province potranno supportare il

portale [www.veneto.to](http://www.veneto.to) nel processo di raccolta, creazione e scambio contenuti statici (testi descrittivi delle diverse attrazioni, fotografie etc) e dinamici (eventi e notizie di attualità).

In questo contesto le attività di competenza della Regione saranno la raccolta e la riorganizzazione dei dati, l'avvio di una partnership con le province per la definizione delle linee editoriali da adottare; si prevede inoltre la creazione di una serie di unità operative quali: un team interno redazionale, di un comitato strategico e di indirizzo per la definizione degli obiettivi strategici, un comitato editoriale, un comitato tecnologico.